

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 70 DEL 01/05/2024

OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DELL'ORDINANZA N.39 DEL 10.04.2024

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente ai nn. 5253 e 5254 del 26.04.2024, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.39 del 10.04.2024 avente ad oggetto: "*Ordinanza di ripristino ex art. 45 Codice della Navigazione di Area Demaniale abusivamente occupata e ingiunzione di pagamento indennizzo ex art. 8 D.L. 400/1993*";

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze idoneo soggetto;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 26.04.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana promosso dalla Società "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento dell'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.39 del 10.04.2024;

Rilevato che l'Avv.to Lorenzo Calvani ha trasmesso con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.5276 del 26.04.2024 la quantificazione dei costi per la difesa nel suddetto procedimento per un importo di € 2.573,60 omnia;

RITENUTO opportuno, ottemperando al dispositivo della Deliberazione di G.C. n.87/2024, procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Calvani con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486, dando atto che la somma di € 2.573,60 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026:

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato (numero protocollo INAIL_42608019 del 21.02.2024 con scadenza validità 20.06.2024);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.87/2024, incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al TAR Toscana promosso dalla Società Barbatoja 1961 Srl, per annullamento, previa sospensione cautelare, dell'Ordinanza n.39 del 10.04.2024;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di € 2.573,60 comprensiva di IVA e CPA a favore dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE ROSSI ANTONELLA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)